



**COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA
PROVINCIA DI SIENA**

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE COMUNALI**

- **approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28.03.2007**
- **modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 29.04.2008**
- **modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 73 del 30.12.2008**
- **modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 25 del 29.04.2014**

Art. 1 – Proroga dei termini di pagamento

1. I tributi comunali e i proventi derivanti dalle entrate extratributarie, i cui termini di pagamento hanno scadenza anteriore a quella di approvazione del bilancio e delle misure tariffarie, devono essere corrisposti entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno.

Art. 2 – Rapporti con il contribuente

1. I rapporti con il contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Ai contribuenti, in particolare residenti in altri Comuni o all'Estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o a mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 3 – Principi in materia di dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo

1. Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata dal soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
2. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di rate mensili previste dalla vigente normativa, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/73;
 - prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 1.000 euro, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da Istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P. e, dovrà contenere tra le clausole la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. Ulteriori clausole e condizioni a maggior garanzia e tutela dell'amministrazione comunale potranno essere di volta in volta e caso per caso richieste di essere inserite nella fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;
 - decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata;
 - riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non ottemperanza al sollecito;
 - preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

Art. 4 – Compensazione di debiti e crediti tributari

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali, secondo le norme seguenti.
2. I tributi ammessi in compensazione sono:
 - l'Imposta Comunale sulla pubblicità,
 - l'Imposta Comunale sugli Immobili,
 - la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);
 - debiti e crediti nell'ambito di uno stesso tributo tra quelli sopra elencati;
3. E' esclusa la compensazione tra tributi diversi.
4. Il contribuente , nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Il contribuente che sia avvale della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinto per anno d'imposta,
 - il tributo dovuto al netto della compensazione,
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

Art. 5 – Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.
3. Limitatamente alla questione in oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 6 – Riconoscimento e tutela della buona fede

1. I rapporti tra il Comune e il Contribuente sono improntati sul riconoscimento della buona fede:
2. Non si irrogano sanzioni ed interessi per:
 - a) errori commessi dal contribuente, ma indotti da indicazioni errate, da comportamenti successivamente modificati o da ritardi e inadempienze poste in essere dal Comune.
 - b) Violazioni derivate da situazioni di obiettiva incertezza normativa;
 - c) Errori formali che non comportano debiti d'imposta.

Art .7 – Accertamento con adesione

1. E' possibile ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, istituito sulla base dei criteri stabiliti dalla legge viene riconosciuto come fine volto a semplificare e

ridurre il contenzioso tributario e nel rispetto dei principi del giusto “procedimento amministrativo”, fatta salva, comunque e in ogni caso, la possibilità di addivenire ad accordi secondo quanto stabilito dall’art. 11 della L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il funzionario responsabile del tributo, a conclusione delle operazioni di accertamento d'ufficio, se applicabile, dovrà esperire tutti i tentativi ritenuti utili e necessari per definire l'accertamento con adesione del contribuente.
3. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Sono escluse dal campo applicativo le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, in quanto riscossa con l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
5. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
6. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
7. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, tramite lettera raccomandata, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data ed il luogo della comparizione;
 - b) il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
 - d) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
 - e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
8. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
9. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.
10. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può far pervenire all'Ufficio competente, tramite consegna a mano, via fax o semplice lettera, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito telefonico. Il contribuente potrà parimenti inviare l'istanza di accertamento con adesione tramite fax, purché inoltri nelle 48 ore successive l'originale secondo le modalità precedentemente indicate.
11. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
12. Dal momento della presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui alle vigenti norme di legge.
13. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
14. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro un giorno prima di tale data.

15. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
16. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.
17. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
18. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
19. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
20. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio a seguito del ricevimento di tale quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
21. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
22. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
23. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
24. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 8 – Procedura di recupero crediti stragiudiziale

1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini di pagamento fissati per la riscossione delle somme per le proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale, l'Ufficio preposto al recupero crediti, individuato nell'ambito dell'area finanziaria –contabile una volta formato o aggiornato l'elenco dei debitori, provvede all'attivazione dell'intervento stragiudiziale tramite sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., rassegnando il termine di 15 giorni a partire dalla data di ricevimento della stessa per l'effettuazione del pagamento. Il ritardato pagamento comporterà l'addebito degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
2. Per i crediti ritenuti di improbabile riscossione, l'ufficio preposto si avvarrà dell'assistenza del Segretario Comunale ovvero dell'attività di consulenza e di collaborazione (comprensiva dell'eventuale corrispondenza con i debitori) di un professionista esperto in materia, individuato secondo le norme vigenti e le procedure regolamentari sugli incarichi professionali nonché in esecuzione del programma consiliare sulle consulenze approvato dal Consiglio Comunale, senza che questo però arrechi oneri aggiuntivi ai contribuenti utenti non previsti da disposizioni di legge e il soggetto incaricato riscuota direttamente denaro.

Art. 9 – Procedura di riscossione coattiva ai sensi del Regio Decreto 14/4/1910 n. 639

1. In caso di esito infruttuoso della procedura prevista dall'art. 8 si procederà tramite ingiunzione ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 14.4.1910 e successive modificazioni. Durante le procedure di riscossione coattiva l'ufficio preposto si avvarrà dell'assistenza del Segretario Comunale e nel caso di crediti ritenuti di improbabile riscossione e comunque di importo elevato potrà avvalersi dell'attività di consulenza e di collaborazione, per gli atti che per legge nemmeno il segretario comunale può adottare, di un soggetto qualificato/accreditato ovvero professionista esperto in materia, individuati secondo le norme vigenti ovvero (nel caso del professionista/studio professionale) secondo le procedure regolamentari sugli incarichi professionali in esecuzione del programma consiliare sulle consulenze approvato dal Consiglio Comunale senza che questo però arrechi oneri

aggiuntivi ai contribuenti utenti non previsti da disposizioni di legge e il soggetto incaricato riscuota direttamente denaro.

Art. 10 – Criteri per individuare crediti ritenuti di improbabile riscossione

1. I criteri per individuare i crediti ritenuti di improbabile riscossione sono i seguenti:
 - risultanze negative o poche chiare da consultazioni e/o della consistenza patrimoniale immobiliare e mobiliare del debitore;
 - vetustà della situazione debitoria;
 - morosità recidiva del debitore;
 - giusto contemperamento del rischio di mancata entrata e possibilità di recupero anche parziale al netto di eventuali spese aggiuntive a carico del bilancio comunale, facendo riferimento in tal senso ai dati storici in atti;
 - caratteristiche del debito (a titolo comunque non esaustivo importo esiguo ovvero troppo elevato, formato da diverse tipologie di entrate, inerisce ad un procedimento complesso in cui anche l'amministrazione è da un parte creditrice ma è dall'altra – anche solo in parte – debitrice, altre ipotesi debitamente motivate in determinazioni del responsabile competente anche sulla base di atti di indirizzo della Giunta Comunale).

Art. 11 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente e/o parzialmente e/o rettificare il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errori di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni ovvero per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 12 – Determinazione delle somme considerate di modesto ammontare

1. Sono stabilite come indicate di seguito, le somme di modesto ammontare comprensive di interessi e sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i versamenti non sono dovuti:

1 - Imposta Comunale sugli Immobili	Euro 10,00
2 - Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 1,00
3 - Diritti sulle pubbliche affissioni	Euro 1,00
4 - Tassa rifiuti solidi urbani	Euro 5,00.

Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

2. Relativamente ai rimborsi le somme di modesto ammontare fino alla concorrenza delle quali gli stessi rimborsi non sono dovuti sono così stabilite:

1 - Imposta Comunale sugli Immobili	Euro 10,00
2 - Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 1,00
3 - Diritti sulle pubbliche affissioni	Euro 1,00
4 - Tassa rifiuti solidi urbani	Euro 5,00.

Art. 13 – Misura degli interessi

1. Gli interessi dovuti per Tributi, canoni e tariffe non versati o versati in ritardo sono maggiorati di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si applica e si rinvia alla norme di legge vigenti comprese quelle contenute nei commi da 145° 184 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti..

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal 01.01.2009 **e si applica dal 1° gennaio 2014**